



IUC Imposta Unica Comunale

Richiesta di pagamento rateizzato provvedimenti IMU-TASI-TARI

Prot. Gen.

Il/la sottoscritto/a:

nato/a il residente a

via n. Codice fiscale

Tel. n. E-mail

Per se stesso, ovvero,

In qualità di della società

con sede in via n.

Codice fiscale P. I.V.A.

Tel. n. E-mail

(segnare la voce che interessa)

In riferimento agli avvisi di accertamento **IMU** emessi per gli anni

il cui ammontare complessivo è pari a €

In riferimento agli avvisi di accertamento **TASI** emessi per gli anni

il cui ammontare complessivo è pari a €

In riferimento agli avvisi di accertamento **TARI** emessi per gli anni

il cui ammontare complessivo è pari a €

Visto l'art. 7 del regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che prevede possibilità del versamento rateale del tributo e ne disciplina le modalità di richiesta e il numero delle rate;

CHIEDE

di poter assolvere al debito di cui sopra con versamento di n. rate.

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Schio, li

FIRMA _____

Si riporta l'art. 7 "VERSAMENTO RATEALE" del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 26 del 31/03/2014:

1. Su richiesta del contribuente, per situazioni particolari di difficoltà economica o altre situazioni a carattere eccezionale, che comportino una obiettiva difficoltà a versare tempestivamente le somme determinate negli avvisi di accertamento IUC, l'Ufficio può concedere il versamento rateale del tributo dovuto a seguito dell'attività di accertamento, per importi superiori complessivamente ad euro 300,00.
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del versamento del tributo, come indicato nell'avviso di accertamento.
3. E' ammesso l'utilizzo degli istituti previsti dagli artt. 14, 4° comma, del D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 473 e 17, 2° comma, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (definizione agevolata), anche quando venga concessa la rateazione del tributo complessivamente dovuto, a condizione che si provveda al versamento di ogni rata alle rispettive scadenze fissate.
4. Per tributo complessivamente dovuto si intende il tributo o il maggior tributo accertato, risultante dall'avviso di accertamento interessante una o più annualità, notificato al contribuente, comprensivo degli interessi maturati nonché dell'importo delle sanzioni irrogate.
5. Il versamento può essere ripartito in un massimo di 8 rate trimestrali, di pari importo, per somme fino a euro 5.000,00 ovvero in un massimo di 20 rate trimestrali, di pari importo, qualora le somme dovute siano superiori a euro 5.000,00. Nel caso di ulteriore aggravamento della situazione finanziaria del contribuente o di impossibilità momentanea a far fronte al pagamento delle rate, come sopra indicate, sarà possibile ottenere un'ulteriore dilazione del pagamento per un massimo di 10 rate mensili.
6. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente, anche nel caso di rateizzazione in seguito ad accertamento con adesione, è superiore ad euro 25.000,00, il riconoscimento del pagamento rateale è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.
7. La prima rata deve essere versata entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, al fine di usufruire del beneficio della riduzione delle sanzioni per l'adesione all'accertamento; le rate trimestrali nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo.
8. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale, decorrenti dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento della prima rata fino alla scadenza di ogni singola rata.
9. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade sia dal beneficio della definizione agevolata di cui alle disposizioni di legge citate nel precedente comma 3, sia dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo, compresa la sanzione intera, entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, salvo quanto previsto dal comma successivo.
10. Il tardivo pagamento di una rata, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta l'irrogazione della sanzione per tardivo pagamento prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, commisurata all'importo della rata versata in ritardo e degli interessi legali, tranne il caso in cui il contribuente

QUI CITTADINO – Piazza Statuto, 16 - 36015 Schio (VI) - telefono: 0445 691212 - fax 0445 530143
apertura: dal lunedì al sabato 9.00 / 13.00; giovedì non-stop 9.00 / 18.30
e-mail: info@comune.schio.vi.it ; posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

Codice e revisione: 30228.164013/5

Responsabile procedimento Servizio Tributi , **Stefano De Rosso** per IMU e TASI proprietari, **Ornella Ruaro**, per TARI e TASI occupanti;
telefono: 0445 691469 - fax: 0445-691257; e-mail: tributi@comune.schio.vi.it

si avvalga del ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva.

11. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.
12. Per la rateazione o dilazione di pagamento in caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente, si applicano le disposizioni del Regolamento comunale per la definizione dell'accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente.

Informativa per il trattamento dei dati personali (Privacy) ai sensi degli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016



Il Comune di Schio, in qualità di Titolare del Trattamento, informa che il trattamento dei suoi dati personali, forniti direttamente o a mezzo di persona da Lei incaricata, o che sono messi a disposizione del Comune da altre Pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici, è finalizzato esclusivamente alle attività connesse all'applicazione dei tributi comunali.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, in ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo 679/2016 (detto anche GDPR *General Data Protection Regulation*).

L'informativa completa sulla Privacy viene fornita con modalità telematica, consultando l'apposita sezione del sito internet del Comune (www.comune.schio.vi.it) e accedendo al menù Servizi e Uffici > Tributi > Informativa Privacy, e con modalità cartacea mediante visione e ritiro dell'apposito modulo presso gli uffici del Servizio Tributi, in via Pasini n. 45.